

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

\*\*\*\*\*

Di **R. & T. s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Daniele Buffa c.f. BFFDNL75D26G273T, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo Via Principe di Villafranca n. 91 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni presso il numero di fax 091/349759 o tramite il seguente indirizzo pec: [danielebuffa@pecavvpa.it](mailto:danielebuffa@pecavvpa.it))

**CONTRO**

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**E NEI CONFRONTI**

di **Errepi spa**, c.f. 10020780150, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (pec [radiopopolare.errepi@legalmail.it](mailto:radiopopolare.errepi@legalmail.it));

di **Rete Blu s.p.a.**, c.f. 03922811009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (pec amministrazione.reteblu@pec.glauco.it);

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

1. del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-

- 2023) di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
2. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:
- a. La relazione istruttoria (nota prot. 0220281 del 13 novembre 2023) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti;
  - b. il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0196746.10-10-2023) di approvazione della graduatoria provvisoria delle 154 domande ammesse al contributo per l'anno 2023 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale ed i relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria provvisoria e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
  - c. la relazione istruttoria (nota prot. 196542 del 10 ottobre 2023) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;
  - d. la comunicazione del 2 agosto 2023 (relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329), con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023 non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti riferito al biennio

precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.146/2017;

- e. ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.

### IN FATTO

La società ricorrente – la quale esercita attività di fornitura di servizi radiofonici con il marchio Radio One - ha presentato domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del DPR 23 agosto 2017 n. 146 *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*.

Pur essendo regolarmente in possesso dei requisiti per ottenere la concessione del chiesto contributo – l'amministrazione resistente – in manifesta violazione di legge ha ritenuto, anche sulla scorta di una errata istruttoria, che la domanda presentata dalla società R. & T. s.r.l. non potesse essere inserita nella relativa graduatoria definitiva.

In sede interlocutoria ed istruttoria, infatti, l'amministrazione ha osservato (v. la comunicazione del 2 agosto 2023 relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329) che, alla luce della circostanza che **due dipendenti a tempo indeterminato della ricorrente** (ed esattamente il Sig. Sergio Speciale e la Sig.ra Sophia Scimeca) avrebbero goduto di taluni permessi non retribuiti *“Si è provveduto all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite (in base a quanto risultante nelle buste paga allegate) in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi.*

*Conseguentemente, la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023, inviata in data 27/02/2023, pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, è risultata NON soddisfare il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al*

*biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017".*

Sulla base di quanto sopra evidenziato l'amministrazione resistente ha erroneamente ritenuto che la domanda di ammissione al contributo non fosse ammissibile ed ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria non inserendo il nominativo della ricorrente fra i soggetti beneficiari ed aventi titolo a percepire il chiesto contributo, in modo del tutto incurante dei rilievi e delle contestazioni mosse dalla ricorrente la quale aveva anche provveduto a proporre apposito reclamo in data 08.11.2023 (non accolto dal Ministero resistente).

I provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e devono essere annullati, previa concessione di apposita misura cautelare in forza dei seguenti

## **MOTIVI**

### **I**

**Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.08.2017 n. 146, artt. 4 e 5; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi al codice civile) artt. 12 e 14; violazione e falsa applicazione del principio di legalità; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; carenza dei presupposti; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, art. 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza ed erroneità di istruttoria.**

Dalla descrizione in fatto che precede emerge in modo palmare la certa sussistenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione resistente non ha inserito la società ricorrente nella graduatoria

definitiva dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo sulla base di una circostanza non contemplata dall'art. 4 del su citato D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 (e proponendone, pertanto, una illegittima interpretazione *praeter legem* che va ben oltre rispetto a quanto effettivamente prescritto in modo analitico dal legislatore, come peraltro codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha già avuto modo di statuire con precisi pronunciamenti anche in ambito cautelare).

Il detto art 4, che disciplina i *Requisiti di ammissione* prescrive – per quanto qui di interesse – che “per i **dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta'** e per **quelli a tempo parziale** si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate”.

Ed allora risulta *ictu oculi* che **la fattispecie erroneamente richiamata dall'amministrazione non rientra fra quelle espressamente richiamate dal legislatore** che consentivano di condurre alla determinazione finale di negare alla ricorrente il chiesto contributo non inserendola nella apposita graduatoria definitiva (ed a cui la stessa ha, invece, pieno diritto).

L'amministrazione ha, infatti, valutato erroneamente la fattispecie ed i relativi documenti afferenti al procedimento *de quo*; in sede di domanda la ricorrente ha dichiarato al relativo punto n. 1 “*di avere, per l'emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, effettivamente applicati all'attività radiofonica: - Alla data della presentazione della domanda 3 dipendenti (di cui 1 giornalisti) – Nel biennio (2021 – 2022) la media di 3,208 dipendenti (di cui 1 giornalisti)*” ed ha prodotto apposito *Dettaglio elenco dipendenti requisiti* da cui risulta che i Sig.ri Sergio Speciale e Sophia Scimeca rientravano nell'ambito di personale assunto **a tempo indeterminato**.

Ed allora, stante la circostanza che **non si rientrava in nessuna delle fattispecie analiticamente previste dall'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146** sopra menzionato (dato che non si tratta né di **dipendenti in cassa integrazione**

**guadagni**, né di **contratti di solidarietà**', né di dipendenti **a tempo parziale**)  
l'amministrazione **non** avrebbe giammai potuto *provvedere all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi* né – evidentemente - giungere alla illegittima prospettiva, secondo cui la domanda della ricorrente pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, non soddisferebbe – sempre secondo l'amministrazione - il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017.

In tal modo operando, infatti, l'amministrazione è andata ben oltre la lettera della legge (in modo del tutto illegittimo), creando una fattispecie che il legislatore non ha in alcun modo previsto e che non poteva - in nessun caso - condurre all'omesso inserimento della domanda della ricorrente nella graduatoria definitiva e nell'apposito elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo.

L'operato dell'amministrazione resistente è, pertanto, manifestamente illegittimo in quanto posto in essere in violazione di legge, oltre che essere sintomatico di sviamento e non corretto esercizio del potere amministrativo, quale risvolto di una istruttoria tecnica errata, che riflette anche un palese vizio di motivazione.

Si insiste cioè nel rilevare che l'amministrazione ha adottato i negativi provvedimenti impugnati in danno della ricorrente in totale carenza dei relativi presupposti giustificativi, atteso che la parte ricorrente è regolarmente in possesso di ogni requisito per l'inserimento in graduatoria e, correlativamente, per la percezione del relativo contributo afferente all'anno 2023.

I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e devono incorrere in apposita statuizione di annullamento, previa concessione di misura cautelare.

\*\*\*

## ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto è evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Del pari, sussiste anche il c.d. *periculum in mora*; la intervenuta formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo *de quo* (nella quale la ricorrente non è stata inserita) determina, infatti, un danno grave ed attuale idoneo ad essere tutelato tramite misura cautelare (e v., TAR Lazio, sez. Terza, ordinanza n. 156/2018, pag. 3; nonché TAR Lazio, sez. Quarta, ordinanza n. 2960/2023 con la quale è stata accolta la domanda cautelare formulata in relazione a vicenda analoga alla presente).

A ciò si aggiunga che il predetto danno è tanto più grave ed irreparabile laddove si consideri che ai sensi dell'art. 5, comma 7, del su citato D.P.R. n. 146/2017 è previsto che il Ministero debba effettuare il pagamento dei contributi entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, con conseguente evidente rischio di dispersione delle dette risorse in assenza della concessione della chiesta tutela cautelare.

Va, poi, ulteriormente rilevato che la parte ricorrente esercita attività di natura radiofonica ed adempie a funzioni di pubblico interesse - nel rispetto del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione - divulgando informazioni anche sanitarie necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza (o comunque di rilevante interesse pubblico anche in regime di ordinaria operatività).

In simile contesto è già stato osservato che deve essere adeguatamente considerato, in chiave cautelare, anche il correlativo beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle predette informazioni (e vedi TAR Lazio sez. Terza Ter, ordinanza n. 6671/2021 ed ordinanza n. 98/2021).

Infine, milita per l'accoglimento della chiesta cautelare anche la circostanza che laddove si verificasse la su indicata definitiva dispersione dei contributi, si

assisterebbe ad una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre imprese utilmente inserite in graduatoria con lesione frontale del principio della libera concorrenza e distorsione del mercato con ulteriore danno grave ed irreparabile per la ricorrente che dovrebbe operare nel medesimo mercato di riferimento confrontandosi con le altre ditte in modo del tutto privo delle relative risorse economiche che assumono natura indefettibile per lo svolgimento di attività che, come sopra evidenziato, assume rilevanti connotazioni di pubblico interesse ed utilità sociale (nel rispetto del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione per il cui perseguimento le risorse del Fondo in esame sono state stanziare).

Si rende, pertanto, necessaria la adozione di apposita **misura cautelare** che **oneri l'amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente** (e v., nuovamente TAR Lazio, sez. Quarta, ordinanza n. 2960/2023) ovvero che disponga diretta **ammissione con riserva della ricorrente, con accantonamento delle relative somme** (v., TAR Lazio sez. Terza Ter, ordinanza n. 6671/2021).

Si insiste, per la concessione della chiesta tutela cautelare con relativa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

\*\*\*

Ciò posto, va poi ulteriormente rilevato che l'art. 41 comma 4 c.p.a. prevede, come è noto, che *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita”*.

Atteso quanto sopra, in considerazione della circostanza che le ditte inserite nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e di cui al su indicato Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14.11.2023 – Allegato A sono **154**, si chiede sin da ora, nel caso in cui il Collegio ritenga che

debba essere effettuata l'integrazione del contraddittorio, di essere autorizzati alla detta integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami *ex artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a.* (analogamente a quanto già disposto dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito in contenziosi di analogo contenuto (e v., TAR Lazio sez. Quarta, ordinanza n. 04011/2023; TAR Lazio sez. Terza Ter, ordinanza n. 6671/2021)).

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto si chiede infine che

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –**

**ROMA**

- preliminarmente accogliere l'istanza cautelare sopra formulata (onerando l'amministrazione resistente del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente e/o disponendo diretta ammissione con riserva della ricorrente stessa, con accantonamento delle relative somme), sospendendo altresì l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, stante la illegittimità degli stessi;
- accertare, dichiarare e statuire che la parte ricorrente ha diritto ad essere inserita nella graduatoria definitiva sopra analiticamente richiamata ed a beneficiare del relativo contributo economico, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla adozione di ogni atto a tal uopo consequenziale, nonché al pagamento delle relative somme in favore della ricorrente;
- autorizzare, secondo quanto già sopra evidenziato, la parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami *ex artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a.* nei confronti delle ditte inserite nella graduatoria definitiva già sopra analiticamente richiamata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio (e refusione di contributo unificato).

Palermo, 12.01.2024

Avv. Daniele Buffa

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Il sottoscritto Avv. Daniele Buffa, procuratore e difensore come in atti, dichiara, ai sensi della vigente legislazione in materia di spese di giustizia, che il presente giudizio attiene ad un *processo amministrativo ordinario* e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Palermo, 12.01.2024

Avv. Daniele Buffa

Ai sensi di legge io sottoscritto Avv. Daniele Buffa  
ATTESTO  
che la presente copia informatica è conforme al corrispondente originale  
depositato nel fascicolo informatico del TAR Lazio – Roma R.G. 896/2024  
dal quale è stata estratta.  
Palermo, 19 febbraio 2024  
Avv. Daniele Buffa